

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1595 del 02/04/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta BIA S.p.A. con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Statale Adriatica, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE) Via Sant'Antonio, n. 14 - Modifica non sostanziale dell'attività di PASTIFICIO - Aggiornamento dell' autorizzazione unica ambientale (a.u.a.), atto n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1574 del 30/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due APRILE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 4795/2021/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - **Ditta BIA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Statale Adriatica, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE) Via Sant'Antonio, n. 14 - Modifica non sostanziale dell'attività di **PASTIFICIO** - Aggiornamento dell' autorizzazione unica ambientale (a.u.a.), atto n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018.

## LA DIRIGENTE

**VISTA** la domanda acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 17574 del 03/02/2021 dall'impresa **BIA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Statale Adriatica, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE), Via Sant'Antonio, n. 14, per la modifica non sostanziale dell'attività di **PASTIFICIO**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale - atto n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018 - adottata da ARPAE - Struttutra Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza riguarda la modifica non sostanziale dell'attività ed in particolare consiste nel voler convogliare in un unico punto emissivo denominato E3 le attuali emissioni E2 (che viene eliminata) ed E3 che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato per le matrici emissioni in atmosfera;

**VISTO** il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del

Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

**Vista** la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

**Vista** la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *"Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005"*;

**PRESO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018 adottata da adottato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 29471 del 24/02/2021 è stato richiesto ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad

oggetto: *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”, per le emissioni in atmosfera;*

**VISTA** la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. Gen. n. 32725 del 02-03-2021 con la quale, in base alla disamina della relazione tecnica sulle emissioni allegata alla domanda, è stata espressa una valutazione favorevole alla modifica proposta e sono state formulate le seguenti considerazioni:

- *“La Società comunica di voler convogliare in un unico punto emissivo **E3**, denominato “Cuocitore”, le attuali emissioni **E2** ed **E3**, indicate rispettivamente come “Cuocitore 1° stadio” e “Cuocitore 2° stadio”, relative a distinti punti di estrazione del vapore generatosi nello stesso impianto cuocitore del cous-cous. Per i suddetti punti emissivi nell’Atto autorizzativo non sono fissati limiti alle emissioni in atmosfera e pertanto, tenuto conto di quanto indicato all’Art. 270 co. 5 del D.Lgs. 152/06, questo Servizio esprime una valutazione favorevole alla richiesta dell’Azienda”;*

**RITENUTE** ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell’attività autorizzata con l’Autorizzazione Unica Ambientale - atto n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018 - adottata da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

**DATO ATTO** che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

**DATO ATTO** che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

## **D I S P O N E**

L'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018 adottata da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara per la modifica non sostanziale dell'attività di **PASTIFICIO**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello scrivente servizio, alla Ditta **BIA S.p.A.**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, C.F e p.IVA n. 01625080385, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Statale Adriatica, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE) Via Sant'Antonio, n. 14, come di seguito indicato:

1) il punto 3. delle prescrizioni di cui al punto **2.** del dispositivo, lettera "**B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**" dell'autorizzazione viene sostituito con il seguente:

*3. Per l'Emissione **E3** (Cuocitore) non vengono fissati limiti alle emissioni e installati impianti di abbattimento. I controlli per per il loro contenimento saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:*

- I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o localichiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;*
- I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione deisottoprodotti e degli scarti di lavorazione non devono arrecare disturbo al vicinato. In casocontrario dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento delle sostanzeodorigene come previsto dai criteri CRIAER – Punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari diorigine vegetale ed animale";*

2) La planimetria denominata “ **Allegato C**” ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-5983 del 16/11/2018 adottata da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al richiedente e in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*Firmato Digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**